



Premesso che il D.P.R. 25 giugno 1983, n.347 prevede e disciplina la corresponsione dell'indennità di reperibilità;

Visto l'art.34 lett.g) del DPR 268/1987 così come integrato dall'art.49 cap I° del DPR 333/1990;

Dato atto che in forza delle norme suindicate il Comune deve, preliminarmente, stabilire in sede decentrata le aree di pronto intervento e che una volta individuati e concordati i livelli di intervento può legittimamente disporsi la corresponsione dell'indennità di reperibilità con il limite previsto dall'accordo nazionale secondo le modalità previste da apposito regolamento;

Visto il verbale di riunione della delegazione trattante tenutasi il giorno 18 luglio 1996;

Ritenuto di dover attivare l'istituto della pronta reperibilità per i seguenti servizi: Stato Civile, Vigilanza e Tecnico;

Vista la bozza di regolamento all'uopo predisposta;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.53-comma 1°-L.142/90 hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il segretario comunale, sotto il profilo della legittimità dell'atto;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.55-comma 5°-L.142/90 dal responsabile del servizio;

Ad unanimità di voti dei Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge;

**d e l i b e r a**

1) di istituire il servizio di pronta reperibilità da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile delegato, dei Vigili urbani e del geometra comunale che saranno disponibili entro trenta minuti a fronteggiare le necessità evidenziate dall'Amministrazione comunale autorizzando la pronta reperibilità di ogni singolo dipendente per non più di sei giorni al mese;

2) di precisare che detta reperibilità sarà disciplinata secondo le modalità previste dall'allegato regolamento che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di precisare, altresì, che la spesa necessaria per il servizio di pronta reperibilità sarà imputata al fondo per il miglioramento dei servizi;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.47-comma 3°- L.142/90, come da unanime e separata votazione.

Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to : F. Mascolo

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to : D'Ambrosio MARIA


IL SEGRETARIO  
f.to : GIANNIHELE UMBERTO

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

Addi

Visto : IL SINDACO  
*[Signature]*

27 DIC. 1996



IL SEGRETARIO  
*[Signature]*

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

N. 1366 di prot.

REGIONE PUGLIA

LA SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO NELLA  
SEDUTA DEL 5 MAR. 1997 HA PRONUNZIATO  
DICHIARAZIONE DI PRESA D'ATTO PER MANCANZA DI VIZI.  
PER COPIA CONFORME.

Foggia, li 5 MAR. 1997

IL SEGRETARIO

f.to *G. Sanolde*

Il <sup>regolamento</sup> ~~decisione~~ sopra indicata del CO. RE. CO. - Sezione di Foggia - è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 18 MAR. 1997 al 02.04.97 ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 6-3-1979.

Li, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

## REGOLAMENTO DI PRONTA REPERIBILITA'

### ART.1

È istituito nell'ambito del Comune il servizio di pronta reperibilità al fine di assicurare il pronto intervento nei casi straordinari e non prevedibili che dovessero verificarsi in qualsiasi ora del giorno e della notte.

### ART.2

Il servizio di pronta reperibilità è obbligatorio ed è assicurato:

- dagli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale
- dal tecnico comunale VII q.f.
- dal capo ufficio s.c. VII q.f.
- dall'Uff. Amm.vo s.c. VI q.f.

salvo quanto previsto dal successivo art. 10, e comunque sarà impegnata una unità settimanalmente in maniera tale da coprire l'intero mese.

### ART.3

Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente, messo in reperibilità, di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente e per l'intero arco delle 24 ore le eventuali chiamate e di poter raggiungere il posto di lavoro entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata ed in divisa se appartenente all'Ufficio di Polizia Municipale.

### ART.4

I dipendenti, obbligati ad assicurare il servizio di pronta reperibilità, non possono essere messi in reperibilità per un periodo superiore a giorni 6 (sei) al mese.

### ART.5

Il servizio di pronta reperibilità viene remunerato con la somma di Lire 18.000 (diciottomila) al giorno; il suddetto importo è suscettibile di modificazioni in base a successivi accordi nazionali di lavoro.

L'indennità de quo può essere frazionata per periodi comunque non inferiori a quattro ore; in tal caso l'importo del relativo compenso sarà determinato dividendo il valore giornaliero di Lire 18.000 per 24 e moltiplicando la cifra ottenuta, maggiorata del 10%, per il numero delle ore di durata dello stato di reperibilità.

### ART.6

Non può essere messo in reperibilità il personale nei giorni di riposo e durante il congedo ordinario o straordinario.

### ART.7

Le assenze per malattia e per ogni altro giustificato ed improrogabile motivo durante il turno di reperibilità non danno diritto al compenso previsto dall'art.5 limitatamente alle giornate di assenza.

#### ART.8

Se la prestazione viene effettivamente richiesta, in quanto prestata al di fuori del normale orario di servizio, è compensata a parte come lavoro straordinario.

#### ART.9

Il dipendente che essendo in servizio di reperibilità risulta non reperibile nei modi previsti dal precedente art.3 perde il diritto al compenso maturato per l'intero periodo previsto dall'ordine di servizio, salvo giustificato motivo.

#### ART.10

I dipendenti di cui all'art.2, per giustificati motivi e con l'assenso dell'Amministrazione, possono essere esonerati dall'obbligo del servizio di pronta reperibilità.

#### ART.11

È fatto obbligo al personale dipendente comunicare al Segretario comunale il numero telefonico e/o l'indirizzo presso il quale dovrà ricevere eventuali chiamate durante il turno di reperibilità.

#### ART.12

Il Segretario Comunale, entro il giorno 25 di ogni mese, provvederà alla compilazione dei turni di reperibilità per il mese successivo. Copia della compilazione dei turni dovrà essere trasmessa al Capo dell'Amministrazione, prima di essere resa nota agli interessati. Ogni modifica dei turni di cui al precedente articolo per congedo, malattia o altri giustificati motivi, può essere disposta solo dal Segretario Comunale che provvede alla sostituzione entro i limiti posti dal precedente art.4.

#### ART.13

Il compenso previsto dal precedente art.5 viene erogato mensilmente sulla base della comunicazione che il Segretario Comunale farà al Capo dell'Amministrazione Comunale entro il decimo giorno di ogni mese, comunicazione che comprenderà i nominativi dei componenti che hanno espletato ed assicurato il servizio di pronta reperibilità nel mese precedente, nonché le eventuali ore di straordinario spettanti in base al precedente art.8.

#### ART.14

Il servizio di pronta reperibilità andrà in vigore dal primo del mese successivo alla data di approvazione del presente Regolamento.